



TurchettiZanguio&Associati

Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Rag. Antonella Barcaro
Rag. Mauro Bonetto
Rag. Enrico Guzzoni
Dott. Manfredi Turchetti
Dott. Emanuela Zanguio

Dott. Marta Maria Burati
Dott. Federico Fantin
Dott. Guido Piasentin
Dott. Roberto Rea
Dott. Alberto Rossi
Dott. Daniele Segato
Dott. Manuela Tassani
Dott. Marina Turchetti

Dott. Giovanni Fraccaro
Dott. Simone Pierantoni

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore in Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore in Economia e Commercio

Praticante
Praticante



Circolare alla clientela TZ&A

Informativa n. 9
15 settembre 2011

“Manovra di Ferragosto” – Aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 21%

*Decreto legge 13 agosto 2011, n.138
convertito in Legge il 14 settembre 2011
in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale*

INDICE

<i>Premessa</i>	2
<i>Momento di effettuazione dell’operazione e decorrenza della nuova aliquota del 21%</i>	2
<i>Modalità di scorporo dell’Iva per i commercianti al minuto e soggetti equiparati</i>	3
<i>Operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici</i>	3



Premessa

Il Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, la cosiddetta “Manovra di Ferragosto, ha subito importanti modifiche in tema di Iva in sede di conversione in Legge.

La prima, di notevole impatto, riguarda la modifica dell’aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21%, la seconda, di carattere meramente operativo, riguarda l’abolizione del “metodo delle percentuali di scorporo” per il calcolo dell’Iva da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti equiparati.

La Legge di conversione approvata in data 14 settembre 2011 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al momento non ancora avvenuta.

Decorrenza della nuova aliquota del 21% e momento di effettuazione dell’operazione

(art. 2 comma 2-bis lettera a) e art. 2 comma 2-ter aggiunti dalla Legge di conversione del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138)

L’aliquota Iva ordinaria è stabilita nella misura del 21%.

La nuova aliquota dovrà essere applicata prendendo a riferimento il *momento di effettuazione dell’operazione imponibile*. Tale momento è individuato sulla base delle disposizioni in materia di Iva previste dall’art. 6 del D.P.R. 26.10.1972, n.633 e più in dettaglio:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto di consegna o di spedizione del bene;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione dell’atto notarile;
- le cessioni di beni mobili ed immobili con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili (ad esempio la consegna in conto visione);
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto od in parte, della prestazione.

Di conseguenza:

- le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 saranno assoggettate ancora all’aliquota del 20%;
- le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 saranno assoggettate all’aliquota del 21%.

Quindi, per esempio, nel caso di fatturazione differita che riepiloga uno o più DDT del mese sarà applicata l’aliquota ordinaria del 20% se la consegna o spedizione dei beni è anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011, mentre sarà applicata l’aliquota del 21% se la consegna o spedizione avviene a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.



- ☞ In deroga alla disciplina generale sopra descritta, gli **acconti** pagati antecedentemente alla data di conversione del D.L. 138/2011 sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 20%, mentre il saldo, pagato successivamente, sarà assoggettato all'aliquota del 21%.
- ☞ Le **note di variazione** emesse dopo la modifica dell'aliquota devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica e relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.

Modalità di scorporo dell'Iva per i commercianti al minuto e soggetti equiparati

(art. 2 comma 2-bis lettera b) aggiunto dalla Legge di conversione del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138)

A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 i commercianti al minuto e i soggetti equiparati dovranno obbligatoriamente utilizzare il "metodo matematico" per determinare l'Iva da versare; è stato infatti eliminato il "metodo della percentuale di scorporo" che presentava l'inconveniente di una base imponibile ed un'imposta, che, se sommate, non corrispondevano al corrispettivo lordo.

Di conseguenza la base imponibile Iva e la relativa imposta devono essere ora determinati come segue:

- i corrispettivi, al lordo dell'imposta, devono essere **divisi per 121 e moltiplicati successivamente per 100**;
- l'imposta è calcolata applicando sul netto ottenuto l'aliquota ordinaria del 21%;
- l'arrotondamento va effettuato per difetto o per eccesso al centesimo di euro.

Operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici

(art. 2 comma 2-quater aggiunto dalla Legge di conversione del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138)

Per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici la legge di conversione del D.L. 138/2011 prevede che per le stesse, al fine di essere assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%, non è sufficiente l'emissione della fattura prima dell'entrata in vigore della nuova misura, ma la stessa deve essere anche annotata nel registro iva relativo (delle fatture emesse o dei corrispettivi) entro il medesimo termine.

* * * * *



Alla data odierna la Legge di conversione del Decreto Legge 31.08.2011, n.138 non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Lo Studio provvederà ad comunicare successivamente tale data determinante per l'applicazione delle nuove norme in materia di Iva.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Le ricordiamo che all'interno dell'area riservata del nostro sito www.studiotza.it, potrà trovare tutte le circolari già pubblicate dal nostro Studio nei mesi scorsi. Se non possiede le credenziali per poter accedere all'area riservata si colleghi alla pagina <http://www.studiotza.it/it/login/register> ed effettui la rapida procedura di registrazione, oppure invii un'e-mail all'indirizzo webmaster@studiotza.it richiedendo che Le venga spedito il tutto via e-mail.

Cordiali Saluti

Manuela Tassani
Studio M. Turchetti, E. Zanguio & Associati